

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA IELASI

Seduta del 08/10/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in data 9 ottobre 2019, da restituire mediante piano di rimborso comprensivo di n. 120 rate mensili. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2023, in corrispondenza della rata n. 48.

Esperito infruttuosamente reclamo, l'istante inoltra ricorso all'ABF, chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata, delle commissioni di estinzione, oltre ad interessi calcolati al tasso legale e al risarcimento degli oneri sostenuti per l'assistenza legale e il ricorso. Più precisamente, la richiesta economica concerne il rimborso di:

- commissioni intermediazione creditizia, per un importo pari a Euro 1.305,36;
- commissioni di attivazione, per un importo pari a Euro 745,92.

A tali oneri non maturati (pari complessivamente a Euro 2.051,28), parte ricorrente aggiunge la richiesta di rimborso di Euro 154,00 per commissioni di estinzione anticipata, per un totale complessivo pari a Euro 2.205,28. L'istante chiede inoltre:

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;

- la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in Euro 200,00;
- la refusione del contributo di Euro 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Convenuta ritualmente, parte resistente nel controdedurre precisa ed eccepisce quanto segue:

- non sono rimborsabili le "commissioni di attivazione" in quanto costi aventi natura up front, che presentano la medesima natura giuridica delle spese di istruttoria pratica;
- per i "costi di intermediazione" il regolamento contrattuale (art. 4, lett. e) chiarisce che la commissione in parola è dovuta quale compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del Prestito dall'intermediario del credito a cui il Cliente si è "liberamente e discrezionalmente" rivolto; tale corrispettivo si riferisce e, di conseguenza, remunera, solo ed esclusivamente l'attività del soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del prestito a seguito di una scelta volontaria del cliente manifestata attraverso il conferimento di uno specifico incarico;
- con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, la stessa è stata applicata in conformità alla normativa vigente.

L'intermediario chiede al Collegio di rigettare le richieste di rimborso avanzate dall'istante nel ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati da parte convenuta.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante alla restituzione di parte dei costi del finanziamento ricevuto, a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. costi recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. costi up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor) secondo la quale "l'art.

16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

In tale contesto è intervenuto l’art. 11-octies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: “Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) l’articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)». Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: «L’articolo 125-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»”.

In coerenza a tale disposizione, il Collegio di Coordinamento di codesto Arbitro, con decisione n. 21676/2021, per i contratti stipulati in data antecedente il 25 luglio 2021 stabiliva la retrocedibilità dei soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale e non anche dei costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Più recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2 del Decreto sostegni-bis nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

Il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n. 104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»".

Con riferimento ai criteri da applicare per la determinazione dei costi da rimborsare, si ritiene opportuno assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, prevedendo:

- l'applicazione del criterio di proporzionalità lineare per il rimborso dei costi recurring (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- l'applicazione del metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) per i costi up front (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso).

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi di questo Arbitro in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, come esplicitato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Con riguardo alla qualificazione delle commissioni di attivazione, l'orientamento consolidato dei Collegi di questo Arbitro è nel senso di ritenere tali spese di natura up front, laddove le attività remunerate siano circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito, ferma restando l'esigenza di valutare se l'ammontare della commissione risulti manifestamente abnorme. Nel caso di specie, le commissioni in esame sono da considerarsi di natura up front, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi di questo arbitro (si veda in tal senso, *ex multis*, decisioni Collegio di Torino n. 7901/2023; Collegio di Roma n. 12872/2020; Collegio di Milano n. 1450/24; Collegio di Bari n. 11178/23; Collegio di Bologna n. 7580/2023; Collegio di Palermo n. 1006/24).

Con riferimento alla domanda di restituzione delle provvigioni per intermediario del credito, si precisa che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor in precedenza richiamata), non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE]. Si riconosce a tali provvigioni natura up-front, data la remunerazione di attività poste in essere fino all'erogazione del prestito.

Alla luce degli elementi versati in atti e in linea con gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali del presente Arbitro, codesto Collegio conclude che a parte ricorrente debba essere riconosciuta la restituzione della somma di Euro 1.339,85 (arrotondata a Euro 1.340,00 ai sensi delle Disposizioni ABF), come risulta dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,52%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,19%					
comissione attivazione				1.243,20 €	Up front	487,22 €		487,22 €
provvigioni intermediario del credito				2.175,60 €	Up front	852,63 €		852,63 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.339,85 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che aveva assunto la natura recurring di entrambe le voci di costo, applicando per entrambe il criterio del pro-rata temporis.

Non risultano in atti evidenze in merito a quote versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute.

Con riferimento alle commissioni di estinzione anticipata, la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2 del TUB, in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3 del TUB. Nel caso di specie, l'istante lamenta unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva dell'indennizzo di estinzione anticipata, ma non ne contesta la quantificazione. Non adducendo argomentazioni a sostegno della non debenza della commissione, la richiesta di restituzione non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI